

Notifica per compiuta giacenza e busta vuota: l'onere probatorio

La Cassazione Civile conferma che il mancato ritiro della raccomandata preclude la contestazione generica sul contenuto del plico impositivo (ord. n. 26967/2026)

Fabio Tardanico Diritto Tributario 20 Ottobre 2026 Lettura 10 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 20 Ottobre 2026: L'ordinanza n. 26967/2026 della Suprema Corte di Cassazione consolida il riparto dell'onere probatorio nella notificazione postale degli atti tributari, sancendo la prevalenza della **presunzione di conoscenza** ex art. 1335 c.c. a fronte della condotta inerte del destinatario.

Abstract (Italiano)

Abstract: L'ordinanza della **Corte di Cassazione Civile n. 26967/2026** consolida il principio secondo cui, perfezionatasi la notificazione dell'atto impositivo per **compiuta giacenza** a seguito dell'avviso di avvenuto deposito, opera la **presunzione di conoscenza** ex art. 1335 c.c. Ne consegue che la deduzione della **busta vuota** o priva di contenuto non inverte l'**onere della prova**: spetta al contribuente dimostrare l'omessa inclusione dell'atto tributario nel plico, onere che diviene insuperabile qualora egli abbia colpevolmente omissso di ritirare la raccomandata presso l'ufficio postale.

Abstract (English)

The Italian Court of Cassation, with order no. 26967/2026, reaffirms the distribution of the burden of proof regarding the postal service of tax assessment notices. Once the notification is properly completed through statutory deposit after notice of arrival, the legal presumption of knowledge pursuant to Article 1335 of the Italian Civil Code applies. Consequently, the taxpayer's claim of having received an empty envelope or an incomplete document does not reverse the burden of proof, requiring strict evidence that cannot be met if the recipient deliberately failed to collect the registered letter.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Presunzione legale di conoscenza:** Il perfezionamento della notifica per **compiuta giacenza** radica ex art. 1335 c.c. la piena presunzione di ricezione dell'atto impositivo nella sfera di disponibilità del destinatario.
- **Onere probatorio a carico del contribuente:** Chi eccepisce la ricezione di una **busta vuota** o priva dell'atto impositivo è tenuto a fornirne la prova documentale positiva, senza alcun automatismo di inversione probatoria a carico dell'Amministrazione finanziaria.
- **Inammissibilità dell'eccezione per mancato ritiro:** La scelta volontaria del destinatario di non ritirare il piego in giacenza rende l'eccezione di **busta vuota** puramente ipotetica e generica, precludendo ogni sindacato di legittimità.
- **Necessità del deposito della CAD:** La tutela dell'Ufficio sussiste unicamente se il notificante produce in giudizio l'avviso di ricevimento della **raccomandata informativa** di avvenuto deposito (CAD).

Principio di Diritto / Massima Redazionale

*In tema di notificazione di atti impositivi a mezzo del servizio postale, il perfezionamento del procedimento notificatorio per **compiuta giacenza**, a seguito della rituale spedizione della **comunicazione di avvenuto deposito**, fa presumere ex art. 1335 c.c., in conformità al **principio di vicinanza della prova**, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Ne consegue che spetta a quest'ultimo l'onere di provare che il plico non conteneva alcun atto o conteneva un atto diverso da quello indicato dal mittente, rimanendo preclusa ogni contestazione generica sul contenuto a carico di chi, omettendo di curare il ritiro del plico depositato, si sia volontariamente posto nell'impossibilità di conoscerne la consistenza.*

01. La notificazione degli atti impositivi e le presunzioni legali di conoscenza

Nel sistema del contenzioso tributario la corretta instaurazione del contraddittorio e la tempestività dell'impugnazione presuppongono l'intangibile certezza circa l'avvenuto recapito dell'atto impositivo

nella sfera giuridica del destinatario. Il delicato snodo concernente la **notifica per compiuta giacenza e busta vuota** rappresenta uno dei terreni di scontro probatorio più frequenti tra Amministrazione finanziaria e contribuente, involgendo la tenuta degli **avvisi di accertamento** e la legittimità delle successive **cartelle di pagamento**. L'ordinamento presidia questa fase essenziale mediante un bilanciamento tra l'esigenza pubblicistica di certezza dei rapporti tributari e il fondamentale diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione.

La disciplina speciale delle notificazioni tributarie, imperniata sul richiamo operato dall'[art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600](#) alle disposizioni del codice di rito civile e alle norme della [legge 20 novembre 1982, n. 890](#), trova il proprio asse portante nel meccanismo partecipativo della raccomandata con avviso di ricevimento. Quando la consegna del piego non può avvenire a mani proprie per temporanea assenza del destinatario o di persone idonee alla ricezione, la legge predispone una sequenza procedimentale rigorosa volta ad assicurare la conoscibilità dell'atto prima di determinare la definitività della pretesa fiscale.

In tale cornice operativa, il momento culminante è rappresentato dal compimento delle formalità prescritte dall'[art. 140 c.p.c.](#) ovvero dall'art. 8 della legge n. 890/1982, consistenti nel rilascio dell'avviso nella cassetta postale, nel deposito dell'atto presso la casa comunale o l'ufficio postale e nella spedizione della **comunicazione di avvenuto deposito** (CAD). La mancata cooperazione del destinatario, che ometta di curare il ritiro del plico raccomandato nei termini prescritti, non paralizza la funzione accertativa ma attiva il regime della **compiuta giacenza**. Tale istituto non costituisce una sanzione, bensì un effetto legale tipico deputato a impedire che l'inerzia o l'omissione volontaria del notificando si traducano in una causa di inefficacia dell'azione impositiva.

Dal punto di vista dogmatico e contabile, la fattispecie si salda con la regola generale enunciata dall'[art. 1335 c.c.](#), la quale stabilisce che ogni dichiarazione recettizia si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, salvo che questi provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Quando il contribuente, a distanza di anni, eccepisce che la busta depositata o recapitata fosse priva di allegati ovvero contenesse un documento differente dall'avviso impositivo presupposto, si apre una complessa questione di **riparto dell'onere della prova** ai sensi dell'[art. 2697 c.c.](#), su cui la giurisprudenza di legittimità è chiamata a tracciare confini netti onde evitare strumentali disconoscimenti processuali.

02. La vicenda processuale e le statuizioni della Suprema Corte

2.1 — Il sindacato sui vizi di notifica tra autosufficienza e apprezzamento dei fatti

La controversia decisa dalla **Cassazione Civile con l'ordinanza 16 ottobre 2026, n. 26967** trae origine dall'impugnazione promossa da due contribuenti avverso distinte **cartelle di pagamento**, relative all'iscrizione a ruolo di tributi IRPEF e addizionali per l'anno d'imposta 2005. I ricorrenti lamentavano di non aver mai ricevuto i prodromici **avvisi di accertamento** emessi dall'Agenzia delle Entrate per maggior reddito imponibile da canoni di locazione, instando per l'annullamento della pretesa esattoriale a cagione dell'asserita inesistenza della notificazione prodromica.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, confermando la pronuncia di primo grado, rigettava l'appello dei contribuenti. Il collegio regionale accertava che, per uno dei soggetti, il messo notificatore aveva perfezionato la notifica ai sensi dell'[art. 140 c.p.c.](#) mediante deposito del plico sigillato nella casa comunale, affissione dell'avviso e invio della raccomandata con avviso di ricevimento, successivamente restituita al mittente per compiuta giacenza. Analogamente, per l'altro contribuente, il secondo tentativo di notificazione a mezzo del servizio postale si era concluso con il deposito presso l'ufficio postale e il rituale inoltro della **comunicazione di avvenuto deposito** (CAD).

Investita del ricorso per cassazione, la Suprema Corte ha in primo luogo disatteso la censura di violazione di legge incentrata sul mancato rispetto delle formalità di notificazione. I giudici di legittimità hanno ribadito che la contestazione dell'avvenuto recapito formulata dai contribuenti mirava, nella sostanza, a sollecitare un riesame del merito e un nuovo apprezzamento delle risultanze documentali, precluso in sede nomofilattica. Inoltre, la Corte ha rilevato l'inammissibilità del motivo per palese violazione del **principio di autosufficienza** sancito dall'[art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.](#), non avendo i difensori né prodotto la relata di notificazione né trascritta la medesima nel corpo dell'atto difensivo.

2.2 — La presunzione ex art. 1335 c.c. e il principio di vicinanza della prova

Il secondo motivo di gravame chiamava in causa il cuore della disciplina probatoria, censurando la sentenza regionale per aver ritenuto irrilevante l'eccezione secondo cui graverebbe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare il contenuto effettivo del piego raccomandato. I ricorrenti sostenevano che, a fronte del disconoscimento del contenuto della busta, l'Ufficio non avesse allegato elementi idonei a provare che l'involucro raccomandato racchiudesse effettivamente gli **avvisi di accertamento**.

La Cassazione Civile ha respinto integralmente l'impostazione difensiva, qualificandola come infondata in diritto e previamente inammissibile sul piano logico-processuale¹. Sotto il profilo sistematico, il collegio ha evidenziato che la consegna o il deposito del plico presso il recapito anagrafico del contribuente attiva la presunzione legale di conoscenza stabilita dall'[art. 1335 c.c.](#) In ossequio al canone della **vicinanza della prova**, spetta al destinatario allegare e dimostrare l'omessa inclusione dell'atto ovvero la ricezione di documenti con esso incompatibili.

Tale regola assume una declinazione ancora più rigorosa nell'ipotesi di compiuta giacenza. La Suprema Corte ha infatti rimarcato che il contribuente, omettendo volontariamente di ritirare il piego giacente presso l'ufficio postale, si preclude da sé medesimo la possibilità di conoscere il contenuto della missiva. Ne discende che la deduzione di ricezione di una «busta vuota» risulta priva di qualsiasi sostrato fattuale e intrinsecamente contraddittoria: chi non ha ritirato il plico non possiede alcuna cognizione circa l'effettiva presenza o assenza degli atti impositivi, degradando l'eccezione a mera allegazione generica e difensivamente inconsistente.

03. Notifica per compiuta giacenza e busta vuota tra adempimenti postali e onere della prova

3.1 — La prova del perfezionamento notificatorio: l'imprescindibilità della CAD

L'operatività del meccanismo presuntivo a favore dell'Amministrazione finanziaria presuppone, quale indefettibile condizione di efficacia, la dimostrazione della **regolarità formale** e sostanziale dell'intero iter di notificazione. La giurisprudenza della **Cassazione Civile** ha chiarito che il Fisco non può invocare la **presunzione di conoscenza** ex [art. 1335 c.c.](#) qualora non offra la prova documentale del perfezionamento della sequenza notificatoria speciale.

In particolare, con l'ordinanza 20 maggio 2026, n. 15388, i giudici di legittimità hanno ribadito che la compiuta giacenza fa scattare la presunzione relativa di conoscenza in quanto attesta l'ingresso dell'atto nella sfera di dominium e controllo del contribuente². Una libera decisione del destinatario, consistente nell'omettere il ritiro della **raccomandata informativa**, non può alterare l'ordinario riparto probatorio addossando all'ente impositore l'onere di dimostrare la conformità interna del plico.

Nondimeno, tale rigorosa ripartizione trova un insuperabile contrappeso nel dovere probatorio che grava a monte sul notificante. Come puntualizzato dalla Suprema Corte con l'ordinanza 25 febbraio 2026, n. 4306, qualora l'atto tributario non sia consegnato per temporanea assenza del destinatario, la prova del perfezionamento notificatorio richiede necessariamente la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della **raccomandata informativa** di avvenuto deposito (CAD)³. In assenza dell'avviso di ricevimento della CAD, non vi è prova che la comunicazione sia pervenuta nell'orbita di conoscibilità del destinatario, con conseguente nullità della notifica prodromica e caducazione dell'atto consequenziale.

« La mancata cooperazione del contribuente nel ritiro del piego raccomandato non trasferisce sul notificante l'onere della prova contraria: la presunzione legale di conoscenza tutela la certezza delle notificazioni tributarie impedendo difese puramente congetturali. »

3.2 — L'inerzia del destinatario e l'inconsistenza dell'eccezione di busta vuota

Ove l'Ufficio assolva l'onere di produrre la CAD e l'attestazione di giacenza, l'eventuale contestazione del contribuente in merito alla ricezione di un involucro privo di contenuto impositivo subisce una drastica limitazione. Nel prisma della **notifica per compiuta giacenza e busta vuota**, la censura formulata dalla parte che si sia astenuta dal ritirare la missiva sconta una contraddizione logica insanabile: non avendo mai acquisito la disponibilità materiale del plico, il contribuente non è nelle condizioni di verificare se l'involucro contenesse o meno l'avviso di accertamento.

L'ordinanza 6 ottobre 2025, n. 26781 della Cassazione Civile ha confermato che, nelle notificazioni eseguite ai sensi dell'[art. 140 c.p.c.](#) o a mezzo del servizio postale, il decorso del termine decennale di giacenza dalla ricezione della raccomandata informativa consuma l'iter partecipativo⁴. L'atto si intende legalmente conosciuto e l'eccezione difensiva incentrata sulla mancata allegazione dei documenti si appalesa come meramente esplorativa e priva di concludenza processuale.

3.3 — Coordinamento con gli arresti di legittimità e profili di difesa tributaria

Il quadro nomofilattico impone al professionista incaricato della consulenza fiscale un'attenta analisi della documentazione prima di incardinare il ricorso giurisdizionale. Come evidenziato nell'approfondimento dottrinale di questa rivista in materia di [impugnazione dell'atto tributario e piena conoscenza](#), la tempestività dell'opposizione deve coordinarsi con la reale consistenza delle notifiche prodromiche^{D1}. L'eccezione di mancato recapito dell'atto presupposto non può essere sollevata quale mero artificio difensivo qualora la sequenza notificatoria risulti formalmente ineccepibile nei registri postali.

La dialettica difensiva deve pertanto concentrarsi sulla **scrupolosa verifica formale** della catena notificatoria documentata dall'Amministrazione finanziaria o dall'Agente della riscossione. Qualora la controparte pubblica produca la **ricevuta di spedizione della CAD** unitamente al relativo avviso di ricevimento della raccomandata informativa, ogni contestazione fondata sulla mancata ricezione materiale dell'atto presupposto risulta destinata al rigetto se non corroborata da riscontri oggettivi e documentali circa l'effettiva **mancanza di contenuto** della busta. Al contrario, l'omessa allegazione in atti dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa determina la **radicale invalidità** del procedimento notificatorio per compiuta giacenza, precludendo l'operatività della presunzione di legale conoscenza ex art. 1335 c.c.

Fattispecie Notificatoria	Onere Probatorio del Mittente (Fisco)	Onere Probatorio del Ricevente (Contribuente)
Plico consegnato al domicilio	Produzione dell'avviso di ricevimento sottoscritto Presunzione ex art. 1335 c.c.	Dimostrazione positiva della busta priva di contenuto o difforme
Compiuta giacenza con CAD	Produzione avviso CAD e attestazione di giacenza Perfezionamento rituale	Inammissibilità dell'eccezione se il plico non è stato ritirato
Giacenza senza prova CAD	Omesso deposito avviso CAD in giudizio Mancata prova notifica	Nullità della notifica dell'atto presupposto deducibile tempestivamente

04. Considerazioni conclusive e cautele operative per il professionista tributario

L'insegnamento nomofilattico ribadito dall'ordinanza n. 26967/2026 offre precise coordinate operative per la gestione del contenzioso e per la corretta impostazione delle strategie difensive dinanzi alle Corti di giustizia tributaria. La tematica della **notifica per compiuta giacenza e busta vuota** impone al consulente tributario di operare una preliminare e rigorosa distinzione tra i profili di invalidità del procedimento notificatorio e le mere eccezioni sul contenuto documentale della missiva.

Qualora l'Amministrazione finanziaria abbia diligentemente adempiuto a tutti gli oneri formali prescritti dalla legge per la notifica postale — provvedendo all'immissione dell'avviso di deposito, alla giacenza

del plico e alla produzione in giudizio della relativa ricevuta CAD — la presunzione di conoscenza stabilita dall'[art. 1335 c.c.](#) opera a pieno titolo. In tale evenienza, sollevare in giudizio l'eccezione di plico privo di contenuto senza disporre di riscontri oggettivi espone la parte a una declaratoria di inammissibilità per genericità, con inevitabili riflessi sulla soccombenza processuale e sull'applicazione delle sanzioni per lite temeraria o contributo unificato raddoppiato.

Al contrario, lo spazio di sindacato difensivo resta pienamente aperto laddove l'ente impositore o l'Agente della riscossione non siano in grado di esibire la ricevuta di ritorno della raccomandata informativa. È su questo specifico adempimento che deve concentrarsi la verifica dell'esperto contabile e del difensore, richiedendo formalmente l'esibizione degli originali mediante istanza di accesso agli atti o nel corso della fase istruttoria ai sensi del [D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546](#).

In conclusione, la giurisprudenza di legittimità riafferma un principio di lealtà e autoresponsabilità del contribuente: l'inerzia o il deliberato rifiuto di prendere cognizione degli atti impositivi pervenuti all'indirizzo anagrafico non può costituire uno strumento per ribaltare l'onere probatorio sul creditore erariale. Solo una puntuale disamina della sequenza documentale consente di individuare le reali crepe procedurali dell'attività accertativa, garantendo al contempo la certezza delle posizioni patrimoniali e la tutela effettiva del diritto di difesa.

Approfondimenti correlati su Metodo Giuridico

Atti tributari: la piena conoscenza avvia i termini di ricorso (Diritto Tributario)

Sponsorizzazione sul marchio e spese di rappresentanza: l'onere probatorio del ritorno commerciale (Diritto Tributario)

Atti impositivi emessi da società di progetto e fiscalità locale (Diritto Tributario)

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

[D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60](#) — Notificazione degli avvisi e degli altri atti impositivi tributari.

[Codice Civile, artt. 1335 e 2697](#) — Presunzione di conoscenza delle dichiarazioni recettizie e regola generale sull'onere della prova.

[Legge 20 novembre 1982, n. 890, artt. 7 e 8](#) — Notificazioni di atti a mezzo del servizio postale e disciplina della compiuta giacenza.

[Codice di Procedura Civile, artt. 140 e 366](#) — Notificazione nei casi di irreperibilità relativa e requisito di **autosufficienza del ricorso** per cassazione.

Giurisprudenza citata

1. **Cassazione Civile, ordinanza 16 ottobre 2026, n. 26967** — Esito: rigetta il ricorso dei contribuenti. Punto: 2.2. Sancisce che la notificazione a mezzo posta perfezionatasi per compiuta giacenza fa presumere ex art. 1335 c.c. la conoscenza dell'atto impositivo, gravando sul contribuente che non ha ritirato il plico l'onere insuperabile di provare la mancata inclusione del contenuto.
2. **Cassazione Civile, ordinanza 20 maggio 2026, n. 15388** — Esito: rigetta il ricorso del contribuente. Punto: 1.1. Riafferma che la libera scelta del contribuente di non ritirare l'atto pervenuto nella sua sfera di conoscibilità non sposta l'onere della prova contraria sul notificante in tema di contenuto della raccomandata.
3. **Cassazione Civile, ordinanza 25 febbraio 2026, n. 4306** — Esito: accoglie in parte il ricorso, cassa con rinvio la decisione impugnata. Punto: 1.2. Chiarisce che il perfezionamento della notifica a mezzo posta in ipotesi di assenza del destinatario presuppone la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della CAD, a pena di mancata prova del perfezionamento.
4. **Cassazione Civile, ordinanza 6 ottobre 2025, n. 26781** — Esito: rigetta il ricorso del contribuente. Punto: 6.2. Conferma che nei procedimenti ex art. 140 c.p.c. e a mezzo posta la notifica si perfeziona con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, determinando compiuta giacenza e presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.

Dottrina richiamata

D1. Metodo Giuridico, *Atti tributari: la piena conoscenza avvia i termini di ricorso.*
Sull'operatività della piena conoscenza dell'atto tributario ai fini della tempestività e ammissibilità del ricorso giurisdizionale.



Fabio Tardanico

Dottore commercialista e revisore legale

Esperto in contabilità d'impresa, consulenza tributaria e fiscalità indiretta. Per Metodo Giuridico analizza i profili economico-aziendali, contabili e tributari delle pronunce giurisprudenziali.